

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	101

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Davide Crippa.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 giugno 2019.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 giugno scorso la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Davide CRIPPA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*).

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1898 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 32 del 2019, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica di passaggio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Davide CRIPPA concorda con la proposta di parere del relatore.

Luigi MARATTIN (PD) chiede che la seduta sia sospesa al fine di consentire ai commissari di esaminare quanto riportato nella relazione tecnica testé depositata dal rappresentante del Governo.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta, per consentire ai commissari di valutare il contenuto della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

La seduta, sospesa alle 12.15, riprende alle 12.30.

Luigi MARATTIN (PD) osserva che il lasso di tempo concesso per l'approfondimento del contenuto della relazione tecnica depositata dal rappresentante del Governo non sia stato sufficiente a valutare tutti gli aspetti del complesso provvedimento in esame.

Evidenzia comunque come il gruppo Partito Democratico sia totalmente contrario a quanto previsto dal citato provvedimento, il quale, peraltro, ha un impatto finanziario estremamente modesto, pari a 350 mila euro in termini di saldo netto da finanziare per il 2019 e a 1,13 milioni di euro per il medesimo anno in termini di fabbisogno e indebitamento.

Esprime infine disappunto per l'organizzazione dei lavori parlamentari, che non consentono un congruo esame e un vero dibattito dei provvedimenti approvati dal Senato.

Andrea MANDELLI (FI) si dichiara a disagio per la tempistica di esame del

disegno di legge in oggetto e sottolinea l'impossibilità di esaminare in maniera appropriata la corposa e complessa relazione tecnica depositata dal rappresentante del Governo. Ritiene quindi difficile valutare l'impatto del provvedimento sull'economia del Paese.

Gianluca BENAMATI (PD), concordando con il collega Marattin in merito al giudizio complessivo del provvedimento, osserva come il Governo abbia preferito prevedere di fatto la disapplicazione del codice degli appalti, piuttosto che intervenire in maniera puntuale sugli aspetti che avrebbero dovuto essere riformati.

Si sofferma quindi in particolare su una questione che non è stata risolta nel corso della prima lettura, ovvero la prossima scadenza dei contratti a tempo determinato stipulati tra la società Invitalia e 135 professionisti incaricati dell'istruttoria per la concessione di contributi alle imprese dell'Emilia Romagna colpite dal sisma del 2012. Ricorda che il rinnovo di tali contratti a tempo determinato è vietato ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge n. 87 del 2018, cosiddetto decreto dignità, e pertanto è necessario un intervento normativo per consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro con Invitalia, allo scopo di erogare i previsti contributi alle imprese dell'Emilia Romagna. Chiede pertanto al Governo di farsi carico della questione e di impegnarsi a risolverla al più presto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.35.

ALLEGATO

**DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
C. 1898 Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

A.C. 1898***Disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32******Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*****CAPO I****Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana**

Dagli articoli 1, 2, 2-bis e 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1 (*Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare*) contiene disposizioni di carattere ordinamentale e apporta, prevalentemente, modifiche al codice dei contratti pubblici. Tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Di seguito le modifiche di maggior rilievo:

a) sospensione, nelle more di una complessiva rivisitazione del codice dei contratti pubblici, delle seguenti disposizioni:

- divieto dell'appalto integrato;**
- obbligo di individuare i commissari di gara nell'elenco ANAC;**
- divieto, per i comuni non capoluogo di provincia, di procedere direttamente ad affidamenti di servizi e forniture;**

b) rivisitazione delle procedure per gli affidamenti sotto soglia, disciplinando gli affidamenti diretti fino a 150 mila euro e le procedure negoziate fino ad un milione di euro;

c) reintroduzione della previsione della costituzione facoltativa di un collegio consultivo per la risoluzione di controversie nell'esecuzione del contratto;

d) introduzione di disposizioni relative ai pareri emessi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

e) introduzione di disposizioni semplificate per il recupero dei rifiuti.

Sono state, altresì, previste disposizioni riguardanti la società Sport e Salute S.p.A. che la qualificano di diritto centrale di committenza riconoscendole la facoltà di svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle Amministrazioni Aggiudicatrici o Enti

aggiudicatari operanti nel settore dello sport tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Inoltre, si prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo sport e periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, siano trasferite alla società Sport e Salute spa, la quale subentra nella gestione del fondo e dei rapporti pendenti. Si stabilisce, inoltre, che per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio dello sport si avvale della società Sport e Salute SpA.

Infine, si prevede che per l'esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 (*disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa*) sono volte a eliminare i gravi problemi di coordinamento esistenti tra l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici vigente e la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa di cui al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 2-bis (*Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti*), il comma 1 concerne l'operatività della sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI istituita dall'articolo 1 del decreto legge n. 135 del 2018 in favore delle PMI in difficoltà nella restituzione dei finanziamenti bancari e, al contempo, creditrici della PA.

In particolare la lettera a) è volta a chiarire che l'ipoteca sugli immobili aziendali è una possibilità ma non un requisito di accesso. La lettera b) rimette al decreto ministeriale attuativo la definizione del limite massimo del premio di garanzia che gli istituti bancari finanziatori possono traslare in capo alla PMI beneficiaria della garanzia.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 2 e 3 modificano l'articolo 2477 cc, relativamente all'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, raddoppiando i limiti relativi all'attivo dello stato patrimoniale, dei ricavi delle vendite e degli occupati.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 (*disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche*) reca una serie di novelle al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. **Inoltre al comma 1, lett. 0a), si interviene sulle modalità attuative dell'articolo 59 del medesimo decreto.** Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e procedurale e dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 4 (*Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali*) i commi da 1 a 5 recano disposizioni relative alle gestioni commissariali per l'accelerazione di procedure di affidamento e di esecuzione di lavori e non prevedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare il comma 2 prevede che i Commissari straordinari provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche; sul punto si precisa che tale attività rientra tra le quelle istituzionali svolte dai Provveditorati e, di conseguenza, si provvederà con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. **L'ultimo periodo del medesimo comma reca una norma di semplificazione procedimentale che consente di ridurre i termini per la realizzazione dell'impiantistica relativa ai rifiuti, accelerando le procedure per la realizzazione degli impianti necessari ad assicurare un efficiente servizio di gestione dei rifiuti nella regione Lazio; trattandosi di una norma procedurale, non si rilevano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.** Il comma 4 prevede che i Commissari straordinari operano in raccordo con la Struttura di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Investitalia), anche con riferimento alla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche; sul punto si precisa che tali attività saranno svolte nell'ambito delle risorse già autorizzate dalla norma istitutiva di Investitalia. **Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4, le modalità e deroghe previste si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, in attuazione del Piano nazionale contro il dissesto e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153 della l. 145 del 2018.** Infine, il comma 5 stabilisce espressamente che gli oneri per i compensi o eventuali altri oneri di supporto tecnico dei Commissari straordinari siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare che presentano le occorrenti disponibilità finanziarie, e sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi delle amministrazioni pubbliche interessate e di società pubbliche sulla base di convenzioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6 prevede la nomina di un Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria

della Regione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalità.

Sul punto si precisa, altresì, che gli oneri derivanti dalle attività connesse alla realizzazione delle opere e il compenso del Commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare analogamente al comma 5.

I compensi del Commissario, in analogia con quanto previsto per le figure commissariali di cui ai commi precedenti sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. **Il Commissario può avvalersi delle amministrazioni pubbliche interessate e di società pubbliche sulla base di convenzioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il comma 6-bis reca disposizioni per la prosecuzione dei lavori di realizzazione sistema MO.S.E. In particolare si prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.

La disposizione non determina effetti finanziari negativi in quanto prevede che il compenso del Commissario, fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, sia posto a carico del quadro economico. Il Commissario medesimo ha poi la facoltà di avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6-ter prevede, al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, che le risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge n. 205/2017 siano ripartite, per le annualità 2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori, anziché dal Comitato di cui all'art. 4 della legge n. 798 del 1984. La disposizione ha natura procedimentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6-quater dispone che, al fine di assicurare la piena fruibilità degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato «Nuovo Ponte Nord», la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Parma e il Comune di Parma, possono adottare i necessari provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo permanente attraverso l'insediamento di attività di interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente nel rispetto della pianificazione di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui

al presente gravano sull'ente incaricato della gestione e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 stabilisce che alla data di entrata in vigore del decreto si ritengono conclusi i programmi infrastrutturali “6000 Campanili” e “Nuovi Progetti di Intervento”, di cui al decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98, alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 e al decreto legge 12 settembre 2014 n.133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n.169. Il medesimo comma introduce un nuovo programma per i “Piccoli comuni”, il cui finanziamento è previsto mediante l'utilizzo delle somme non utilizzate relative ai suddetti programmi cessati. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sarà emanato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ricognizione delle somme relative ai predetti programmi iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute. Le stesse dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019, per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del nuovo Programma di “Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti” **anche per progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Tale finalizzazione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'esatta quantificazione delle somme, comprensiva di quelle iscritte in conto residui, con esclusione di quelle perenti, è rimessa al suddetto decreto interministeriale di ricognizione.

Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai commi 7-bis e 7-ter si stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano individuati gli interventi per realizzare:

- **la Piattaforma Unica Nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, d.lgs. n. 257 del 2016;**
- **progetti di reti di infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riconducibili al Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui all'articolo 17-septies del d.l. n. 83 del 2012 (cosiddetto "PNire 3").**

A tal fine, si prevede un limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019, con copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività.

I commi da 8 a 12 non determinano effetti negativi per la finanza pubblica in quanto:

- non recano oneri aggiuntivi atteso che le Amministrazioni individuate provvederanno all'evasione degli oneri di competenza per la realizzazione o il completamento delle opere con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- non si realizza alcuna duplicazione di oneri subentrando le strutture delle Amministrazioni individuate a quelle del Commissario senza sovrapposizione alcuna.

In particolare, il comma 9 stabilisce che la regione Campania subentra nei rapporti attivi e passivi in essere ed è autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità, comunque destinate al completamento del citato collegamento.

Il comma 10, poi, prevede la costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi. La costituzione del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, come stabilito espressamente dalla norma, ai cinque componenti di cui è composto non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 11 prevede la riassegnazione alle Amministrazioni titolari degli interventi delle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario, previo versamento, ove necessario, all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 12, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, esplicita che per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo connessi alla realizzazione dell'opera si applicano le disposizioni di cui all'art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 76/1990, recante testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.

Il comma 12-bis estende, per l'anno 2020, ai contributi da attribuire ai comuni per interventi di messa in sicurezza di edifici e del territorio, di cui all'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), la disciplina dettata dai commi da 140 a 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), che prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio per gli anni 2021-2033. La disposizione ha natura procedurale e non comporta, pertanto effetti finanziari negativi, in quanto viene individuata la procedura da applicare per l'erogazione dei contributi già stanziati per il 2020.

Il comma 12-ter reca modifiche all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che prevede che la gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità siano in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati visti e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 12-*quater* reca una norma di carattere ordinamentale che disciplina la Presidenza del CIPE, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comma 12- *quinquies* in materia di eventi sportivi di sci alpino, introduce modifiche all'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La norma dispone le proroghe dei termini previsti al comma 6 e al comma 9 del medesimo articolo 61. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 12- *sexies* vengono apportate modifiche al primo periodo del comma 13 dell'articolo 55 della legge n. 449/1997 prevedendo che le finalità del fondo ivi istituito siano ampliate al fine di destinare le risorse accantonate, oltre che al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero, alla realizzazione delle relative gallerie e ai collegamenti ferroviari e infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona, anche alle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdarò (Mantova).

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto i costi degli interventi previsti, stimati in complessivi euro 250 milioni (euro 50 milioni per l'interporto di Trento, euro 150 milioni per l'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed euro 50 milioni per il porto fluviale di Valdarò), saranno a carico del nuovo concessionario dell'autostrada A22 Brennero-Modena a valere sulle quote da accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, ai sensi dell'art. 55, comma 13, della legge n. 449/1997.

Al comma 12-*septies* viene prevista l'unificazione dei progetti "Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e "Potenziamento Genova-Campasso" in un Progetto unico, interamente finanziato nell'ambito del Contratto di programma RFI – Parte investimenti, con un limite di spesa di 6.853,23 milioni di euro. Tale unificazione è finalizzata a contenere tempi e costi di realizzazione di un programma infrastrutturale che assume una significativa valenza trasportistica solo con l'insieme sinergico delle opere che lo compongono e a consentire l'utilizzo delle risorse disponibili per i singoli interventi in una gestione unitaria, in relazione alle attività cantierabili. L'aggiornamento 2018-2019 del suddetto Contratto di programma RFI recepirà questo nuovo assetto, prevedendo la completa copertura finanziaria del Progetto unificato, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Nelle more del predetto Aggiornamento del Contratto viene inoltre autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto costruttivo del Terzo Valico, mediante utilizzo delle risorse assegnate a RFI, anche a valere sul fondo di cui al comma 1072 della legge di bilancio 2018. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che prevede l'utilizzo di risorse già destinate a RFI e non ancora contrattualizzate.

Al comma 12-*octies*, al fine di assicurare la celere realizzazione dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova viene prevista la nomina di un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione, pertanto, non determina effetti finanziari negativi

L'articolo 4-*bis* (*Norme in materia di messa in sicurezza di edifici e territorio*) mira, in coerenza con l'indirizzo di effettiva realizzazione di investimenti programmati, ad evitare la revoca del contributo concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 853 e ss. della legge di bilancio 2018 per i Comuni già beneficiari che non siano riusciti a rispettare il termine del 13 dicembre per l'avvio dei lavori. Si tratta in particolare di opere pubbliche per le quali alla stessa data sono stati posti in essere una serie di attività, rilevabili dal monitoraggio della BDAP, quali la progettazione ma per le quali i nove mesi dalla concessione del contributo all'avvio dei lavori si sono rilevati insufficienti per il completamento della procedura. Peraltro si segnala che la normativa di concessione del contributo ha privilegiato i Comuni in disavanzo e quindi in forte crisi finanziaria; conseguentemente un'eventuale revoca del contributo già utilizzato/impegnato per il pagamento della progettazione potrebbe comportare conseguenze finanziarie significative soprattutto per gli enti locali di piccole e medie dimensioni.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi in quanto si tratta di utilizzo di risorse già previste e finalizzate per tali scopi a legislazione vigente.

L'articolo 4-*ter* (*Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso*) prevede al comma 1 la nomina di un Commissario straordinario del Governo per sovrintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso. Il comma 2 stabilisce che al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 12.

Il comma 3 prevede che per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici unità di personale, di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al

personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le risorse di cui al comma 12.

Al comma 4 si prevede che il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del predetto personale è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità:

- a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
- b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario;
- c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le risorse di cui al comma 12.

Al comma 5 si prevede che il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima non superiore a quella del Commissario e

nei limiti delle risorse individuate al comma 12. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le risorse di cui al comma 12.

Al comma 6 si prevede che la Struttura Commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 7 si prevede che, per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa, del personale di ANAS SpA nei limiti delle risorse individuate al comma 12.

Al comma 8 viene costituita una "Cabina di coordinamento", presieduta dal Presidente della Regione Abruzzo, con compiti di comunicazione ed informazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonché di coordinamento tra i diversi livelli di governo nonché di verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. La Cabina di coordinamento è composta dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali di L'Aquila e Teramo, dai Sindaci dei Comuni di L'Aquila e Teramo, da due rappresentanti dell'ANCI, uno per la provincia di L'Aquila e uno per la provincia di Teramo, dal Presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, nonché da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché un rappresentante ciascuno rispettivamente per la ASL di Teramo e quella di L'Aquila. Il Presidente della Cabina di coordinamento relaziona periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento non spettano gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Al comma 9 si prevede che il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni previste dal comma 10 hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 11 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate o risorse di altra natura e al comma 12 si stabilisce che gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 provvede il

Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di complessivi euro 700.000 per l'anno 2019 e di euro 1.400.000 per gli anni 2020 e 2021.

Al comma 13 si prevede che per la definizione dei progetti e per la realizzazione degli interventi strutturali di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili, i cui oneri sono stati stimati dai rispettivi quadri economici, sia autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021.

Le disposizioni previste dal comma 14 hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 15 reca la di copertura finanziaria e prevede che, per l'attuazione delle disposizioni derivanti dall'articolo, pari a 20,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 51,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provveda:

- a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e per 1,4 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputarsi sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 18 milioni di euro per l'anno 2019, 45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per l'anno 2021 e sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni per l'anno 2020 e 7 milioni per l'anno 2021.

L'art. 4-*quater* (*Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile*) reca disposizioni di sperimentazione e semplificazioni in materia contabile, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 4-*quinqües* (*Misure per l'accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria*) – in coerenza con l'obiettivo dell'accelerazione degli interventi infrastrutturali perseguito dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, muove dall'intento di rimuovere le cause delle criticità che impediscono,

di fatto, una tempestiva realizzazione degli interventi sul patrimonio sanitario strutturale e tecnologico, inseriti negli Accordi di programma, sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ritenuti prioritari e rilevanti per l'ottimale erogazione delle prestazioni sanitarie e, più in generale, per lo sviluppo del Paese.

In particolare, si mira ad evitare, almeno per gli interventi che rivestono un carattere strategico, la risoluzione degli Accordi di programmi, ai sensi dell'art. 1, comma 310, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018), che prevede che:

- *“...gli accordi di programma sottoscritti decorsi trenta mesi si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute.”*
- *“...nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi a finanziamento per i quali entro diciotto mesi gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori”.*

Si dispone, quindi, di consentire al Ministro della salute, per gli interventi per i quali non risulti presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo e che siano ritenuti prioritari e per gli interventi ammessi a finanziamento per i quali, entro diciotto mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori e sia inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che siano anch'essi ritenuti prioritari, di assegnare - previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata - un termine congruo per provvedere, anche in deroga a quello previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze, disporrà la nomina di un Commissario Straordinario per la realizzazione dell'intervento stesso, individuato nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia.

L'opportunità della introduzione di una disposizione di tal sorta emerge per tabulas dalla documentazione agli atti della Direzione Generale competente del Ministero della salute, dalla quale risultano gli interventi inseriti in accordi di programma già sottoscritti che non sono ad oggi completamente attivati e che, unitamente agli interventi previsti in accordi di programma in corso di sottoscrizione, necessitano di tempestiva realizzazione.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali

e le autonomie, saranno stabiliti i termini, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera. Per gli interventi che non sono ritenuti prioritari e strategici, continuerà ad applicarsi quanto previsto dal sopra citato articolo 1, comma 310, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005.

L'articolo, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esso contenute, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo al Commissario straordinario si rileva che la nomina, sulla base del tenore letterale della disposizione (comma 2 ultimo periodo) deve essere effettuata nell'ambito del personale appartenente ai ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione, inoltre, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, analogamente a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 4 del presente decreto, gli oneri per il compenso o eventuali altri oneri di supporto tecnico dei Commissari straordinari saranno posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare e sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2011, n. 111. I Commissari possono avvalersi, previa convenzione, di Invitalia Spa quale centrale di committenza, nei limiti delle risorse previste nei quadri economici degli interventi da realizzare e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'art. 4-sexies (Autorizzazione di spesa per acquisizioni e interventi in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) prevede il finanziamento di interventi destinati all'acquisto, alla costruzione, all'adeguamento, anche strutturale, e all'ammodernamento delle sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, caratterizzate dalla necessità di mantenere la massima efficienza operativa per svolgere al meglio i compiti istituzionali affidati al medesimo Corpo, tra cui quello del soccorso pubblico. La disposizione tende a garantire un flusso di risorse finanziarie per un ammontare complessivo di 25 milioni di euro complessivi, in modo da assicurare i tempi necessari per le attività di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori. A tal fine, oltre alla programmazione degli acquisti e degli interventi di costruzione e ristrutturazione delle sedi di servizio del Corpo nazionale già effettuata sulla base degli stanziamenti disponibili, è stato predisposto un elenco di ulteriori interventi da realizzarsi secondo criteri di urgenza, durata dell'attesa e concretezza di condizioni per procedere. Tali opere corrispondono a studi preliminari già svolti e sono pertanto da considerarsi pronte per l'avvio delle procedure di realizzazione. Pertanto, la disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. All'onere derivante dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 29, comma 1 bis.

L'art. 4-septies (Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infra-zione in corso) è volto ad evitare l'aggravamento delle procedure di

infrazione in corso in materia di acque reflue, come richiesto espressamente dalla Commissione Europea, estende i poteri del Commissario unico, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 243 del 2016, anche alle ulteriori procedure di infrazione n. 2014/2059 e 2017/2181.

La norma in esame riprende i contenuti dell'art. 10 del disegno di legge sul dissesto idrogeologico ("legge CantierAmbiente"), approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019.

Analogamente a quanto già operato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 243 del 2016, la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, spettante alle Regioni ovvero ai Commissari straordinari di cui all'art. 7, comma 7, del DL n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014, viene demandata al Commissario unico, unitamente alle risorse previste a legislazione vigente per le attività in argomento.

Mentre l'articolo 2 del decreto legge n. 243 del 2016 riguardava le procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034, la presente disposizione assegna al Commissario unico anche le procedure di infrazione n. 2014/2059 e 2017/2181.

I commi 1 e 2 hanno carattere ordinamentale e pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, estendendo le competenze del Commissario unico previsto dall'art. 2 del DL n. 243 del 2016 alle ulteriori procedure di infrazione sopra citate si consente l'accelerazione dei tempi del procedimento di realizzazione delle opere, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri. Al contrario, si prevede di realizzare potenziali risparmi derivanti dai minori ritardi di attuazione degli obblighi europei e si imprime una spinta all'utilizzo effettivo delle risorse, evitando improduttive giacenze di disponibilità e formazione di residui.

Il comma 3 prevede che le regioni e i Commissari straordinari provvedano a predisporre una relazione sulle misure intraprese e/o programmate con riferimento alle procedure di infrazione n. 2014/2059 e 2017/2181 unitamente alle risorse finanziarie dedicate a tali interventi. Si tratta di un'attività di ricognizione da parte delle regioni e dei Commissari straordinari di cui all'art. 7, comma 7, del DL n. 133 del 2014 degli interventi in atto o previsti per la risoluzione del contenzioso e delle risorse finanziarie disponibili, riconducibili alle loro competenze, cui pertanto potranno provvedervi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In base a tale attività di ricognizione, ai sensi del comma 4 si prevede l'emanazione di un dpcm per individuare gli interventi per i quali non è già intervenuta l'aggiudicazione definitiva, la cui attuazione è demandata al Commissario unico che si identifica così come soggetto attuatore degli stessi.

Con il medesimo decreto si individuano le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente necessarie anche per il completamento degli interventi oggetto delle sentenze di condanna (derivanti dalle cause C-565/10 e C-85/13) in ragione delle quali era stata prevista l'istituzione

del Commissario unico ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DL n. 243 del 2012; si tratta pertanto di una previsione volta alla individuazione di disponibilità già previste a legislazione vigente e a disposizione delle regioni e dei Commissari straordinari che cessano dalle funzioni in forza del comma 3, le cui risorse non impegnate devono pertanto essere trasferite al Commissario unico in base alle relazioni trasmesse ai sensi del comma 3, anche per il completamento/realizzazione di interventi che già oggi, ai sensi del DL n. 243 del 2016, rientrano tra le competenze in capo al Commissario unico. Pertanto, poiché l'individuazione di tali risorse per mezzo del dPCM in argomento avverrà nei limiti delle risorse finanziarie già assegnate ai citati enti, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento agli interventi funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e del 10 aprile 2014 (causa C-85/13), si rappresenta che il decreto di riparto del fondo previsto dall'art. 1, commi 95 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, in corso di perfezionamento, intende destinare 303 milioni di euro circa per gli interventi sul sistema fognario-depurativo ricadenti in agglomerati oggetto di contenzioso comunitario in materia di trattamento delle acque reflue urbane. In particolare tale fabbisogno è scaturito a seguito di approfondimenti tecnici svolti dal Commissario Straordinario Unico di cui al decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017 e dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 per l'intervento "Sistema depurativo del comune di Mondragone e Falciano del Massico – realizzazione nuova condotta sottomarina di scarico", necessario per risolvere il contenzioso comunitario di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059 per mancato recepimento della direttiva 91/271/CEE.

Si prevede altresì, sempre con il medesimo decreto, la possibilità di estendere le competenze del Commissario ad altri agglomerati oggetto di procedure di infrazione; al riguardo, si rappresenta che la nomina del Commissario unico si qualifica come esercizio di un potere sostitutivo "straordinario" ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, Cost., che in quanto tale non necessita di una normativa primaria che ne disciplini l'esercizio, fatta salva la disciplina sul procedimento di sostituzione prevista dall'art. 8 della legge n. 131 del 2003. La previsione di un dPCM ha pertanto valore ricognitivo e non attributivo di potere, derivando quest'ultimo dalla generale disciplina del potere sostitutivo "straordinario" contenuto a livello costituzionale.

Pertanto, la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anzi favorendo la realizzazione degli interventi e conseguentemente una più rapida chiusura del contenzioso europeo, si potrà determinare un minor aggravio finanziario derivante dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie conseguenti a una sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia dell'UE.

Il comma 5 prevede che sulla base di specifica convenzione il Commissario operi presso il Mattm, con sede presso il medesimo Ministero. Attualmente, il Commissario opera presso la sede della Sogesid, e in forza della norma in argomento, la sede del Commissario si sposterebbe all'interno della struttura ministeriale, che presenta idonei spazi per consentire lo svolgimento delle funzioni del Commissario stesso.

Il comma 6 disciplina l'afflusso delle risorse previste a legislazione vigente per la realizzazione degli interventi in argomento; viene richiamata la disciplina già prevista per i Commissari straordinari di cui all'art. 7, commi 7-bis e 7-ter del d.l. n. 133 del 2014, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7, lett. a), prevede le opere realizzate dal Commissario devono essere trasferite alle regioni oltre che agli enti di governo d'ambito; la modifica si rende necessaria in quanto in alcuni casi gli enti di governo d'ambito non si sono ancora costituiti ovvero non siano ancora operativi, pertanto il trasferimento dovrà avvenire a favore delle Regioni.

Al comma 7, lett. b), si estende la facoltà per il Commissario di avvalersi anche del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente, in ragione delle specifiche competenze e del ruolo in materia, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, la modifica apportata dal comma 7, lett. c), è volta a prevedere la possibilità di corrispondere compenso per lavoro straordinario al personale di cui il Commissario si avvale, nel limite massimo di 30 ore mensili per persona; si tratta di una facoltà rimessa al Commissario comunque subordinata alla presenza delle necessarie disponibilità tra quelle destinate per la realizzazione degli interventi, allocate presso la contabilità speciale del Commissario stesso.

Il comma 8 prevede apposita clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione del presente articolo non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, le attività previste verranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La disposizione prevista all'articolo 5 (*Norme in materia di rigenerazione urbana*) si pone l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di ulteriormente snellire, semplificare e velocizzare i procedimenti sottesi alla realizzazione degli interventi edilizi, al fine di consentire la necessaria e urgente ripresa dell'attività edilizia, settore nevralgico e trainante per lo sviluppo del Paese, assicurando, nel contempo una drastica riduzione del consumo di suolo e favorendo la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.

A tal fine, si apportano modifiche all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)" in tema di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati.

Al comma 1-bis si prevede un rifinanziamento di 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 finalizzato alle iniziative volte alla rigenerazione delle aree urbane. La

disposizione comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato in misura pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 1- ter prevede il trattamento contabile di alcune risorse relative al finanziamento per la riqualificazione urbanistica. La disposizione si rende necessaria per assicurare la corretta allocazione degli interventi in bilancio, mediante lo spostamento delle risorse disponibili, pari a 500 mila euro - conservate nel conto dei residui del Ministero delle Infrastrutture - al Ministero dell'interno, Amministrazione titolare dei trasferimenti alle Amministrazioni locali. Trattandosi di un mero spostamento di risorse disponibili a legislazione vigente tra stati di previsione del bilancio di due Amministrazioni, la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L' art. 5-bis (*Disposizioni in materia di ciclovie interurbane*) reca modifiche al comma 104, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n.145 , al fine di destinare le risorse pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, al finanziamento di interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 2 del 2018, anziché alla progettazione delle autostrade ciclabili come stabilito inizialmente dal comma 104 della legge 145/2018 che, non essendo definite in alcuna norma, non ha reso possibile, ad oggi, l'individuazione dei soggetti destinatari delle risorse, e di conseguenza, l'emanazione, nei termini previsti, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione delle modalità di erogazione delle stesse, nonché delle modalità di verifica e controllo dell'utilizzo delle risorse erogate. Al riguardo, la disposizione prevede anche il rinvio al 31 agosto 2019 del termine per l'emanazione del menzionato decreto.

Le modifiche apportate dalla disposizione introdotta rivestono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 5-ter (*Norme applicabili in materia di procedimenti di localizzazione di opere di interesse statale*) è volta a semplificare i procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale, applicando anche a tali procedimenti le norme generali sulla conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e ss. della L. 241/90, come da ultimo modificati dal D. Lgs. 127/2016.

La disposizione riveste carattere procedurale e ordinamentale e, pertanto, non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

L'art. 5-*quater* (*Proroga di mutui scaduti*) è volto a consentire l'erogazione delle somme residue relative ai mutui concessi da CDP spa e già trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l. 269/2003, anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento, ai fini del completamento di opere di interesse pubblico. L'erogazione delle suddette somme deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2021. L'ammontare complessivo dei residui da erogare è pari ad euro 138,5 milioni di euro. Trattandosi di risorse disponibili presso la tesoreria statale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché già prudenzialmente scontate nei saldi.

L'art. 5-*quinquies* (*Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture. istituzione della società Infrastrutture spa*), in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche istituisce, a decorrere dal 1° settembre 2019, la società per azioni denominata «Italia Infrastrutture s.p.a.» con capitale sociale pari a dieci milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, su cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La società, previa stipula di una o più convenzioni con le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha per oggetto il supporto tecnico-amministrativo, alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a Regioni ed Enti locali e che siano sottoposti alle conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse destinate alle predette convenzioni sono erogate alla Società su un conto di tesoreria intestato alla medesima Società, appositamente istituito con le modalità previste dalle stesse convenzioni.

Inoltre, si demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione dello statuto della Società, precisando che la designazione del Consiglio di Amministrazione compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si prevede, infine, che la Società possa avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e con oneri a carico della Società stessa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e possa stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalità nelle materie oggetto d'intervento della Società medesima.

Per le citate convenzioni si autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Le disposizioni comportano maggiori oneri per il bilancio dello Stato pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 0.5 milioni di euro nel 2019 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante minore riassegnazione delle risorse derivanti dall'incremento delle tariffe motorizzazione di

cui all'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede che una quota derivante dalle suddette maggiori entrate, vengano destinate al funzionamento della Struttura Tecnica di Missione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Il funzionamento della Struttura Tecnica di Missione potrà comunque essere garantita con la rimanente quota delle maggiori entrate che saranno, comunque, riassegnate spesa;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputarsi sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'art. 5-sexies (Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate) prevede che negli edifici condominiali dichiarati degradati dal Comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina di un amministratore giudiziario può essere richiesta anche dal sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato. L'amministratore giudiziario assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea. Stante la natura procedurale la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La clausola di invarianza finanziaria garantisce in ogni caso l'assenza di effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

L'art. 5-septies. (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani), al comma 1, nell'intento di assicurare la più ampia tutela dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo del quale prevede la dotazione (di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024) e la specifica finalizzazione consistente nell'erogazione ai comuni di somme necessarie all'installazione nelle aule di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con le accessorie apparecchiature per la registrazione e conservazione delle immagini per un periodo adeguato.

Al comma 2 si prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della Salute con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

Con successivi interventi normativi si darà attuazione agli interventi previsti nei limiti delle risorse di cui ai commi 1 e 2.

Alla copertura degli oneri pari a 10 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede, quanto ad euro 5 milioni per l'anno 2019 e ad euro 15 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 95 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019) relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. Si segnala che le risorse per gli investimenti in ambito sanitario, già previste dall'articolo 20 della legge 67/1988 e successive modificazioni, sono sufficienti a garantire gli interventi ivi indicati.

CAPO II

Disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etna

L'articolo 6 definisce l'oggetto e disciplina l'ambito di applicazione del capo recante disposizioni urgenti per eventi sismici e, trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le risorse finanziarie di cui si avvalgono i Commissari straordinari nominati, per la programmazione e regolazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica, anche attraverso piani di riparazione e ricostruzione degli immobili privati e pubblici, di adeguamento urbano, sono quelle relative alle contabilità speciali di cui all'articolo 8 del presente decreto.

L'articolo 7 definisce le funzioni e i compiti dei Commissari straordinari. Tali compiti sono analoghi a quelli attribuiti ad altri Commissari straordinari e, in particolare, al Commissario per la ricostruzione del sisma centro Italia.

Le disposizioni, essendo di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione della lettera i) del comma 1 che prevede la redazione, da parte del Commissario straordinario d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, di un piano finalizzato a dotare i comuni interessati degli studi di microzonazione sismica di III livello, attività propedeutica alla ricostruzione. Gli oneri connessi alla redazione di tale piano sono a carico delle risorse disponibili in contabilità speciale ai sensi dell'articolo 8, e sono stimati entro il limite complessivo di euro 380.000 per l'anno 2019, di cui euro 299.000 per i comuni della provincia di Catania, ed euro 81.000 per i comuni della provincia di Campobasso, ad esclusione di quei comuni già destinatari di contributi per l'adozione dei medesimi piani.

Tale stima è stata effettuata con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 maggio 2016, n. 344, per cui i professionisti incaricati dovranno realizzare studi di microzonazione sismica di livello 1+3 ed il costo delle prove *down-hole* è stimato in euro 5.000 ciascuna. Si tratta dei medesimi parametri già utilizzati ai fini della quantificazione degli oneri connessi alla microzonazione sismica per il sisma centro Italia.

Alla lettera h) viene previsto, tra le funzioni dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni colpiti dal sisma dell'area etnea e della provincia di Campobasso, l'esplicito riferimento anche quella di sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e della funzione di recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dagli eventi sismici. I contributi da concedere alle imprese sono quelli previsti all'articolo 19; conseguentemente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 bis prevede, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la facoltà in capo ai Commissari straordinari di avvalersi, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia), con oneri posti a carico delle contabilità speciali. SI tratta quindi di una facoltà da esercitare da parte dei Commissari compatibilmente alle risorse disponibili.

Nell'articolo 8 viene istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1 e le contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari, alle quali vengono assegnate le risorse provenienti dal Fondo, ripartite in euro 236,7 milioni per i territori della Regione Siciliana ed in euro 39 milioni per i territori della Regione Molise.

Si stabilisce una ripartizione delle somme bilanciata alle relative esigenze annuali di ricostruzione e assistenza alla popolazione. In particolare, per i territori della Regione Siciliana si assegnano euro 38,15 milioni per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020, euro 79,8 milioni per l'anno 2021 ed euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023; per i territori della Regione Molise, invece, si assegnano euro 10 milioni per l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno 2020 ed euro 10 milioni per l'anno 2021.

Per pervenire alla quantificazione della stima di euro 236,7 milioni per i territori della Regione Siciliana e di euro 39 milioni per i territori della Regione Molise, sono stati considerati gli oneri relativi alla microzonazione sismica, indicati all'articolo 7, gli oneri relativi alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, gli oneri relativi alla ricostruzione pubblica indicati nel dettaglio al successivo articolo 13, i contributi ai privati per i beni mobili danneggiati di cui all'articolo 15, gli oneri relativi alla struttura per la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata indicati all'articolo 16, la qualificazione degli operatori economici e l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di cui all'articolo 17, le spese di struttura del Commissario straordinario indicati all'articolo 18, gli interventi per la ripresa economica di cui all'articolo 19.

Agli oneri relativi al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 29.

L'articolo 9 disciplina le procedure relative alla ricostruzione privata. Le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi perché si limitano a stabilire le procedure con le quali saranno erogati i contributi per la ricostruzione privata a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

L'articolo 10 stabilisce i criteri e le modalità generali finalizzate alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata. Le disposizioni rivestono carattere procedurale e pertanto non comportano effetti finanziari negativi.

In particolare il comma 3 prevede che non siano erogati contributi agli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale e dall'autorità amministrativa. Si tratta di disposizione a carattere ordinamentale e pertanto non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Relativamente all'esenzione prevista al comma 8, considerata la natura straordinaria della misura, non si ascrivono effetti finanziari rilevando una rinuncia a maggior gettito.

L'articolo 11 individua la tipologia di danno per la quale sono concessi i contributi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti; ha carattere ordinamentale e dunque non comporta effetti finanziari negativi.

L'articolo 12 contiene disposizioni relative alla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi; ha carattere procedurale specificando, tra l'altro, i documenti necessari da allegare alla domanda di contributo e individuando il soggetto preposto alla concessione dello stesso contributo; pertanto la disposizione non comporta effetti finanziari negativi. **Viene altresì precisato che il computo metrico estimativo da cui risulta l'entità del contributo richiesto, deve avvenire sulla base del prezzario regionale in vigore e che per gli interventi sugli edifici di interesse storico-artistico, la documentazione prodotta dall'impresa affidataria è integrata con delle attestazioni del possesso di competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e alla tipologia di intervento. La disposizione di carattere ordinamentale e procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'avvalimento da parte dei Commissari straordinari della collaborazione dei Provveditorati Opere Pubbliche o degli uffici regionali territorialmente competenti, avviene nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di attività istituzionali.

L'articolo 13 riguarda disposizioni finalizzate alla ricostruzione pubblica. L'articolo rinvia ai provvedimenti dei Commissari straordinari la disciplina del finanziamento attraverso la concessione di contributi per la ricostruzione, la riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici, individuati a

seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario, nonché l'approvazione della programmazione degli interventi.

Gli interventi pubblici disciplinati nel presente articolo, verranno finanziati nei limiti delle risorse disponibili in contabilità speciale di cui all'articolo 8.

Il comma 3 prevede la facoltà per i Commissari di applicare le disposizioni di cui all'art. 63 del codice degli appalti. Trattasi di disposizione a carattere procedurale alla quale non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Il comma 4 prevede le modalità di espletamento delle procedure di gara relative agli immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali delle medesime Regioni con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'art. 8.

Il comma 5 prevede che i Commissari straordinari provvedono all'attuazione degli interventi sugli immobili di proprietà statale nei limiti delle risorse disponibili con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'art. 8.

Il comma 5- bis non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto dispone che i Commissari straordinari possano provvedere direttamente agli interventi, inseriti nella programmazione e già oggetto di finanziamento, di ricostruzione o ripristino di opere che sono già ricomprese nell'ambito dei piani di intervento in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. La presente disposizione non comporta dunque nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 è formulato in termini facoltativi: i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1 ed i Comuni interessati provvedono alla predisposizione dei progetti delle c.d. opere pubbliche ed all'elaborazione degli atti di pianificazione e di programmazione urbanistica, sia tramite risorse interne, sia, in via residuale, mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni.

I commi 8 e 8 bis prevedono rispettivamente l'acquisizione dei necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti anche mediante apposita Conferenza di Servizi nonché il rinvio ad atto commissariale l'indicazione delle modalità di attuazione del comma 6, nonché di acquisizioni dei pareri e nulla osta da parte degli organi competenti mediante Conferenza di Servizi.

Le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 prevede che il Commissario straordinario individua i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, in funzione dei rispettivi ambiti di competenza. Le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e dunque non comportano effetti finanziari negativi.

Il comma 1-bis è volto a velocizzazione e aumentare efficienza ed efficacia delle procedure di ricostruzione per il tramite di Invitalia S.p.A.

SI tratta di una facoltà da esercitare da parte dei Commissari compatibilmente alle risorse disponibili. Alla disposizione non si ascrivono, pertanto, effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

L'articolo 14 bis (*Disposizioni concernenti il personale dei comuni*) contiene le disposizioni concernenti il personale dei Comuni della città metropolitana di Catania da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito del maggior numero di procedimenti facenti carico ai Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1. Si stabilisce l'inserimento di un numero complessivo massimo di 40 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Nelle more dell'espletamento delle procedure di assunzione del personale di cui sopra, limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni della città metropolitana di Catania, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2019.

Ai relativi oneri si fa fronte nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della città metropolitana di Catania di cui all'articolo 8.

Agli oneri si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario.

L'articolo 15 prevede che per i beni mobili e i beni mobili registrati distrutti o danneggiati possa essere assegnato un contributo secondo le modalità, i criteri e i limiti definiti con provvedimenti dei Commissari straordinari a valere sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'art. 8. Per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario. Pertanto, trattandosi di una facoltà i cui criteri e limiti di assegnazione sono definiti con atti dei Commissari, la disposizione potrà trovare applicazione nell'ambito delle risorse disponibili sulle citate contabilità speciali.

L'articolo 16 definisce il modello al quale devono conformarsi le cautele antimafia messe in campo al fine di prevenire l'ingresso, nelle opere della ricostruzione, di operatori economici in qualche modo collegati alla criminalità organizzata. A tale scopo, il Commissario si avvale delle procedure e della struttura di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il funzionamento della predetta struttura è stato finanziato con l'importo di 1 milione di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 4 del decreto legge 189/2016. Detta Struttura di missione svolgerà le sue funzioni anche in riferimento alla ricostruzione conseguente al sisma del territorio ischitano e per le attività connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici nell'area Etnea e nella Regione Molise di cui al presente decreto.

In considerazione dell'entità dei danni che per la regione Molise sono stati di entità limitata rispetto a quelli registrati nella zona Etnea e in quella del centro Italia e in prosecuzione del conseguimento delle attività di cui sopra, si è ritenuto opportuno provvedere al finanziamento di tale struttura per il successivo biennio (2019-2020), ripartendo le somme in parti uguali tra la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Catania di cui all'articolo 8, con un importo pari ad euro 500.000 per il 2019 ed euro 500.000 per il 2020 e la contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, con un importo pari ad euro 500.000 per il 2019 ed euro 500.000 per il 2020.

Nello specifico si indica di seguito la previsione di spesa per il funzionamento della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma per gli anni in riferimento.

QUANTIFICAZIONE ONERI ANNUALI per:

- compenso per prestazioni di lavoro straordinario del personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma;
- buoni pasto in favore del personale della Struttura di Missione;
- spese per incarichi di missione relativi a trasferte per partecipazione a riunioni, incontri e sopralluoghi presso le Aree interessate;
- dotazioni strumentali;
- implementazione del software.

- ONERI per compenso per prestazioni di lavoro straordinario del personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma

PREVISIONE SPESA per prestazioni di lavoro straordinario per n. 36 unità di personale per n. 75 ore mensili

	ONERE COMPLESSIVO 12 MESI
Compenso lavoro straordinario al personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del	

lavoratore	419.000,00
Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione relativi alle competenze accessorie del personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma	102.000,00
Irap sulle competenze accessorie del personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma	36.000,00
TOTALE COMPLESSIVO 12 MESI	€ 557.000,00

- Spese per buoni pasto in favore del personale della Struttura di Missione
PREVISIONE SPESA PER fornitura di una media mensile di n. 20 buoni pasto in favore di n. 40 unità di personale della Struttura di Missione

	SPESA MEDIA MENSILE -20 B.P.	NUMERO UNITA'	COSTO COMPLESSIVO 12 MESI
SPESE FORNITURA BUONI PASTO	140,00	40	67.200,00
TOTALE COMPLESSIVO 12 MESI			€ 67.200,00

- ONERI per incarichi di missione relativi a trasferte per partecipazione a riunioni, incontri e sopralluoghi presso le Aree interessate
PREVISIONE SPESA PER INCARICHI DI MISSIONE PROGRAMMATI

	COSTO MEDIO MISSIONE	PREVISIONE NUMERO MISSIONI	COSTO COMPLESSIVO 12 MESI
SPESE ALLOGGIAMENTO, VITTO, VIAGGIO	550,00	100	55.000,00
TOTALE COMPLESSIVO 12 MESI			€ 55.000,00

- ONERI DI FUNZIONAMENTO PER DOTAZIONI STRUMENTALI
Costi per materiale informatico, reti, collegamenti, banca dati, arredi e materiale vario d'ufficio

TOTALE ONERI DOTAZIONI STRUMENTALI € 120.800,00

- ONERI per implementazione del software che gestisce l'Anagrafe vera e propria e molte fasi del procedimento (sono interessati circa 20.000 operatori economici di cui attualmente 14.000 iscritti)

Costi per le seguenti implementazione del software a seguito delle nuove competenze:

- ampliamenti sulla parte relativa ai cantieri nelle aree del sisma in risposta ad uno specifico protocollo di legalità con oneri solo in parte a carico del Commissario al Sisma 2016;
- automatizzazione procedure rinnovi;
- automatizzazione delle altre fasi del processo di gestione dei documenti.

TOTALE ONERI implementazione del software € 200.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ONERI ANNUALI (A+B+C+D+E) € 1.000.000,00

La disposizione in esame al comma 3-bis, introduce, solo per il 2019, la previsione dell'espletamento di due turni di scrutinio per le promozioni delle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, riferite ai posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno. Tale intervento consentirà la copertura dei posti resisi disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale avente qualifica dirigenziale secondo una tempistica più rispondente a criteri di efficienza e produttività.

Il numero di cessazioni nelle diverse posizioni dirigenziali, nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019, nei vari ruoli della Polizia di Stato risulta essere di 70 unità per un onere di 496.949,30 euro, comunque non superiore al limite massimo di spesa di 500.000 euro. Alla relativa copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

In particolare, lo scrutinio riguarderà 39 posizioni per la promozione a primo dirigente e 8 per le equivalenti qualifiche del ruolo tecnico, nonché 18 posizioni per la promozione a dirigente superiore e 4 per le equivalenti qualifiche del ruolo tecnico. Si aggiunge la promozione di 1 commissario capo per la promozione a vice questore aggiunto.

Si rappresenta che la norma comporta solo il maggior onere - in relazione al quale, peraltro, è prevista idonea copertura - dell'anticipazione di sei mesi per le decorrenze delle promozioni dei dirigenti della Polizia di Stato, in quanto si tratta di disposizione che consente un'anticipazione di promozioni che verrebbero comunque effettuate con decorrenza 1° gennaio 2020.

In altri termini, posto che in assenza della norma le promozioni conseguenti alle cessazioni intervenute nell'arco del 2019 potrebbero essere disposte solo con decorrenza gennaio 2020, con la modifica normativa si consente di coprire i posti disponibili al 30 giugno senza dover attendere lo scadere del secondo semestre. La norma non comporta ulteriori oneri rispetto a

quelli appena indicati ed essendo limitata al solo 2019 non è in grado di produrre ulteriori effetti di trascinamento per gli anni a venire, in quanto le medesime promozioni verrebbero effettuate con decorrenza 1 gennaio 2020.

Si riportano di seguito le relative tabelle.

QUANTIFICAZIONE PREVISIONALE ONERI PER PROMOZIONI ANTICIPATE CARRIERE FUNZIONARI TRIENNIO 2019 - 2021				
PROFESSIONE		ONERI COMPLESSIVI		
		anno 2019	anno 2020	anno 2021
Primo Dirigente + 23	Dirigente Superiore	113.245,63	-	-
Vice Questore	Primo Dirigente	296.697,70	-	-
Commissario Capo	Vice Questore Aggiunto	979,21	-	-
Primo Dirigente + 23	Dirigente Superiore	25.165,70	-	-
Direttore T./Medico Sup.	Primo Dirigente	60.861,07	-	-
Direttore T./Medico Princ.	Direttore T./Medico Capo	-	-	-
TOTALE MAGGIORE ONERI		496.949,30	-	-

QUANTIFICAZIONE PREVISIONALE ONERI PER PROMOZIONI ANTICIPATE CARRIERE FUNZIONARI 1° LUGLIO 2019											
DIRETTORE	CATEGORIA	PROFESSIONE	CARRIERE ORDINARIA			CARRIERE STRAORDINARIA			ONERI 2019	ONERI 2020	ONERI 2021
			1° LUGLIO 2019	1° GENNAIO 2020	1° GENNAIO 2021	1° LUGLIO 2019	1° GENNAIO 2020	1° GENNAIO 2021			
18	Primo Dirigente + 23	Dirigente Superiore	105.964,30	117.648,37	11.684,07	113.245,63	113.245,63				
19	Vice Questore	Primo Dirigente	76.993,50	91.121,96	14.128,46	296.697,70	296.697,70				
1	Commissario Capo	Vice Questore Aggiunto	56.200,15	58.018,69	1.818,54	979,21	979,21				
			CARRIERE ORDINARIA (1° LUGLIO)			CARRIERE STRAORDINARIA (1° LUGLIO)					
4	Primo Dirigente + 23	Dirigente Superiore	105.964,30	117.648,37	11.684,07	25.165,70	25.165,70				
8	Direttore T./Medico Sup.	Primo Dirigente	76.993,50	91.121,96	14.128,46	60.861,07	60.861,07				
-	Direttore T./Medico Princ.	Direttore T./Medico Capo	56.200,15	58.018,69	1.818,54	-	-				
70	TOTALE MAGGIORE ONERI					496.949,30					

L'articolo 17 prevede, senza istituire un elenco speciale dei professionisti, che siano rispettati i requisiti di qualificazione da parte dei progettisti incaricati e che non si trovino in condizioni ostative al rilascio del DURC. Si prevede, altresì, che il contributo massimo a carico dei Commissari straordinari, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, sia al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, mentre per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo sia pari al 7,5 per cento. Può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

La disposizione prevista al comma 5 non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica e intende conferire maggiore garanzia di trasparenza all'affidamento dei servizi di ingegneria e limitare l'uso eccessivo di ribassi in sede di aggiudicazione. In particolare, si vuole dare la possibilità alle stazioni appaltanti di dimezzare i tempi di gara e approvazione del progetto, poiché piuttosto che redigere e approvare progetti di livello definitivo e successivamente di livello esecutivo cantierabile, tali progetti verrebbero affidati direttamente alla progettazione di livello esecutivo.

Inoltre viene eliminato il criterio del prezzo più basso e si utilizza l'affidamento diretto per importi fino a 40.000 euro come dal Codice contratti pubblici.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nell'articolo si provvede mediante le risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

L'articolo 18 disciplina le modalità di individuazione e il trattamento economico dei componenti della struttura del Commissario straordinario, fissandone anche il limite massimo.

In particolare, il trattamento economico fondamentale dei componenti della Struttura è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto, unitamente all'indennità di amministrazione, secondo due distinte modalità:

- per le Amministrazioni Statali di provenienza gli oneri sono a carico esclusivo delle medesime, provvedendo il Commissario Straordinario al solo rimborso della quota parte dell'indennità di amministrazione, qualora quella di provenienza sia inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- per le altre Amministrazioni il pagamento del trattamento economico fondamentale e dell'indennità di amministrazione è a carico esclusivo del Commissario Straordinario.

Ogni altro emolumento accessorio è a totale carico del Commissario straordinario.

L'onere a carico della Struttura commissariale è stato stimato nella misura massima complessiva di euro 642.000 per l'anno 2019, di euro 700.000 per l'anno 2020 e di euro 700.000 per l'anno 2021.

In particolare, al Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, si assegnano euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021, al Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, invece, si assegnano euro 214.000 per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8.

Tali somme sono state calcolate includendo gli oneri a carico dell'Amministrazione, come segue:

- per la dotazione di personale non dirigenziale (n. 12 unità) tenendo conto del costo medio di una unità di Area A, fascia retributiva F3;
- per la dotazione di personale dirigenziale (n. 3 unità) tenendo conto della retribuzione di posizione di una unità dirigenziale di livello non generale, fascia A (II), della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- per gli esperti nominati con proprio provvedimento, il costo stimato può essere valutato in circa euro 48.000, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione per ogni unità.

In riferimento al pagamento degli emolumenti accessori diversi dal trattamento economico fondamentale e dall'indennità di amministrazione del personale pubblico della struttura commissariale collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene prevista la possibilità per il Commissario straordinario obbligato della relativa corresponsione, di stipulare apposita convenzione con le Amministrazioni di provenienza del personale o anche con Amministrazioni diverse (Noi PA).

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi, atteso che le spese per la struttura commissariale verranno finanziate nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

Quantificazione oneri art. 13	Unità	costo annuo lordissimo x unità	TOTALE costo annuo lordissimo x 12 unità
personale non dirigenziale - n. 12 unità	12	33.426,82	401.121,84
DETTAGLIO COSTI personale non dirigenziale - n. 12 unità			
		TRATT. ECON. ACCESSORIO 28 ORE lavoro straord costo annuo lordissimo x unità (20,61x28x12 mesi)	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO 28 ORE lavoro straord costo annuo lordissimo x 12 unità (20,61x28x12x12)
	12	6.924,96	83.099,52
		TRATT. ECON. ACCESSORIO IND. SPEC. ORG.VA (art. 18) costo annuo lordissimo x unità (1273,92x12 mesi)	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO IND. SPEC. ORG.VA (art. 18) costo annuo lordissimo x 12 unità (1273,92x12x12)
	12	15.287,04	183.444,48
		TRATT. ECON. ACCESSORIO FUP costo annuo lordissimo x unità	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO FUP costo annuo lordissimo x 12 unità (3795,22x12)
	12	3.795,22	45.542,64
		TRATT. ECON. ACCESSORIO 30 ORE lavoro straord. costo annuo lordissimo x	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO 30 ORE lavoro straord. costo annuo lordissimo x 12 unità

		unità (20,61x30x12 mesi)	(20,61x30x15 x12)
	12	7.419,60	89.035,20
		33.426,82	401.121,84
Quantificazione oneri art. 13	Unità	costo annuo lordissimo x unità	TOTALE costo annuo lordissimo x 1 unità
personale dirigenziale n. 3 unità di livello dirigenziale non generale	3	99.607,99	298.823,97
DETTAGLIO COSTI personale dirigenziale - n. 3 unità			
		Retribuzione di posizione mensile	TOTALE Retribuzione di posizione x 3 unità (4548,31x13 mesi x3 unità)
	3	€ 4.548,31	€ 177.384,09
		Retribuzione di risultato= (50%) della retribuzione di posizione	TOTALE Retribuzione di risultato x 3 unità (2274,16x13 mesi x3 unità)
	3	€ 2.274,16	€ 88.692,05
		MAGGIORAZIONE 20% retribuzione mensile di posizione x unità x 30 giorni (909,66)	TOTALE MAGGIORAZIONE 20% retribuzione mensile di posizione x 3 unità x 30 giorni (909,66x12 mesi x3 unità)
	3	€ 909,66	€ 32.747,76
		7.732,13	298.823,90

Il comma 4-bis prevede per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione che il dirigente in servizio presso la struttura alle dirette dipendenze del Commissario possa esercitare le funzioni di quest'ultimo, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Al dirigente non spetta alcun compenso e, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 allinea la cessazione della struttura commissariale alla data di scadenza della gestione straordinaria (di cui all'articolo 6, comma 2 del presente decreto-legge), e non alla scadenza del Commissario straordinario. Trattandosi di una razionalizzazione volta ad

evitare una discontinuità delle attività amministrative, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

I commi 6-bis e 6-ter prevedono che alle spese di funzionamento delle Strutture commissariali diverse da quelle previste ai commi precedenti si provvede nell'ambito dei limiti massimi e secondo la ripartizione indicata nella disposizione tra i Commissari straordinari, a valere sulle risorse presenti nelle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

L'articolo 19 disciplina la concessione di un contributo alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato insediate da almeno dodici mesi antecedenti l'evento sismico nei Comuni di cui all'allegato 1, che abbiano registrato nei tre mesi successivi all'evento sismico, una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente, secondo i criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra i Comuni interessati, stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario.

I contributi saranno concessi nel limite complessivo di euro 2 milioni per l'anno 2019 ed euro 2 milioni per il 2020, ripartiti, quanto a euro 1,7 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania e, quanto a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso. Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 8.

L'articolo 20 riguarda la sospensione dei termini per il pagamento delle imposte sui redditi dei fabbricati ubicati nei Comuni di cui all'allegato 1, purché relativi ad immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020, al fine di agevolare le popolazioni colpite da eventi sismici.

Il comma 1, primo periodo, dell'articolo in esame prevede, fino all'anno di imposta 2020, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES dei redditi da fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici della regione Molise del 16 agosto 2018 e dell'area Etna del 26 dicembre 2018, purché distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

Al riguardo, si rileva che la previsione sopra citata ricalca quanto previsto generalmente in occasione di interventi conseguenti ad eventi eccezionali (da ultimo, per i territori colpiti dal sisma nel Centro Italia, dall'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016, e per i territori colpiti dal sisma nell'isola di Ischia dall'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge n. 148 del 2017).

Sulla base dei dati delle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili e tenuto conto delle informazioni provvisorie in merito al numero dei fabbricati inagibili, acquisite per le vie brevi dal competente Dipartimento della Protezione civile, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2019	2020	2021	2022	2023
IRPEF	0	-0,25	-0,14	0,11	0
Addizionale regionale	0	-0,01	-0,01	-0,01	0
Addizionale comunale	0	-0,005	-0,004	0,001	0
IRES	0	-0,063	-0,036	0,027	0
Totale	0	-0,328	-0,19	0,128	0
<i>In milioni di euro</i>					

Comma 1 secondo periodo – esenzione IMU e TASI. Per la valutazione degli effetti finanziari si è proceduto ad una stima sulla base di informazioni fornite per le vie brevi dal Dipartimento della protezione civile circa il numero di fabbricati inagibili in base alle schede Aedes. In particolare, risulta che per i comuni della provincia di Catania i fabbricati inagibili rappresentano il 2,4% dei fabbricati soggetti a IMU/TASI mentre per i comuni della provincia di Campobasso solo lo 0,4% del totale dei fabbricati soggetti a IMU/TASI.

Tali percentuali sono state prudenzialmente triplicate considerato che le verifiche di agibilità risultano ancora in corso e che la disposizione in esame prevede anche la possibilità per il contribuente di dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale entro il 31 dicembre 2019.

Sulla base di tali assunzioni si stima un minor gettito IMU/TASI per ciascuno degli anni 2019 e 2020 pari a -1,85 milioni di euro, di cui -1,7 milioni di euro quota comune e -0,15 milioni di euro quota Stato.

Il minor gettito dovrà essere ristorato ai comuni interessati secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Di seguito gli effetti complessivi del comma 1:

Art. 20, co.1	2019	2020	2021	2022	2023
Esenzione imposte dirette	0	-0,328	-0,19	0,128	0
Esenzione IMU/TASI	-1,85	-1,85	0	0	0
Totale	-1,85	-2,178	-0,19	0,128	0
<i>In milioni di euro</i>					

Agli oneri recati dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 29.

Al comma 3 si prevede che le competenti Autorità di regolazione possano prevedere, con propri provvedimenti esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua, e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, dall'ordinanza di inagibilità o dall'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le Autorità provvedono individuando le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Al comma 4 viene prevista l'erogazione di un contributo ai Comuni di cui allegato 1, fino a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 8, finalizzato a sopperire le minori entrate TARI-tributo o TARI-corrispettivo. Il contributo è stato calcolato sulla base del numero di abitazioni private ad oggi dichiarate inagibili.

Art. 20-bis. – (Disposizioni in materia di bilanci)

La disposizione risulta finanziariamente neutrale, in quanto meramente preordinata a prevedere lo slittamento al 31 luglio 2019 del termine di approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale da parte dei comuni inseriti nell'allegato 1.

CAPO III

Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, DEL NORD E del centro Italia negli anni 2016 e 2017, e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017

Con riferimento all'articolo 21, si rileva che l'evento sismico del 2009 ha determinato effetti diretti ed indiretti anche sotto il profilo della gestione di bilancio del Comune dell'Aquila. In particolare, a fronte delle necessità connesse agli effetti del sisma l'Ente, nel corso degli anni, ha dovuto sostenere maggiori spese rispetto alla precedente gestione di bilancio - anche in conseguenza del

nuovo assetto socio territoriale delineatosi in conseguenza del sisma - oltre che incassare minori entrate tributarie ed extratributarie a causa, principalmente, della condizione di persistente inagibilità del patrimonio edilizio cittadino. Al fine di far fronte a tali esigenze, nel corso dei precedenti esercizi finanziari lo Stato ha riconosciuto al Comune de L'Aquila un contributo straordinario, come di seguito specificato.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
30 milioni	26 milioni	26 milioni	24,5 milioni	17 milioni	16 milioni	12 milioni
Ord.3945/2011 art. 6	D.L.95/2012 conv. nella L. 135/2012 art.23, comma 12 septies	L.228/2012 art.1 comma 289	L.147/2013 art. 1 comma 350	L. 190/2014 art. 1 comma 446	D.L.113/2016 conv. nella L.160/2016 art. 3	D.L.244/2016 conv. nella L. 19/2017 art.14 comma 7

Con riferimento all'esercizio 2018, con l'art. 3, comma 1 del D. L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 709, della Legge n. 205/2017, al Comune de L'Aquila, per l'anno 2018 è stato assegnato un contributo straordinario di euro 10 milioni, destinato per quanto concerne le maggiori spese, alle seguenti finalità: *"a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; c) esigenze connesse alla viabilità; d) esigenze per il trasporto pubblico locale; e) ripristino e manutenzione del verde pubblico"* e per quanto concerne le minori entrate destinato al ristoro: *"per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari"*.

Anche per gli anni 2019 e 2020 è necessario, al fine di assicurare gli equilibri economico-finanziari connessi appunto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021, che venga riconosciuto all'ente il contributo straordinario in questione per l'importo di euro 10 milioni **per ciascuno degli anni del biennio**, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate.

Si evidenzia in particolare che l'attuale gettito T.A.R.I. risulta ancora insufficiente a garantire l'integrale copertura del servizio cui è finalizzata, sia in conseguenza dei maggiori costi causati dall'attuale, significativa, dispersione territoriale degli insediamenti abitativi delineatasi in conseguenza del sisma, sia a causa della riduzione del gettito della T.A.R.I., in conseguenza della persistente indisponibilità del patrimonio immobiliare privato, inagibile in conseguenza del sisma.

Per l'anno 2019, al fine di garantire continuità nell'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere sismico, a seguito della soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione, è assegnato un contributo di 500 mila euro, trasferiti all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, competente anche per gli interventi nei comuni fuori cratere ai sensi di quanto previsto all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 **convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134**, a valere sulle medesime risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 n. 71 e successivi rifinanziamenti e con le modalità ivi previste. Tali somme sono destinate alle spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, secondo cui è disciplinata la soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione e il mantenimento di sportelli per la ricostruzione, presso i Comuni interessati, a garanzia di continuità nell'espletamento delle pratiche relative ai Comuni fuori del cratere sismico.

La disposizione determina un onere complessivo per l'anno 2019 di **10,5 milioni di euro** di cui euro 10 milioni in favore del Comune de L'Aquila ed euro 500 mila in favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, per le spese derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione e per l'espletamento delle pratiche relative ai restanti comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e per l'anno 2020 di **10 milioni di euro** in favore del Comune de L'Aquila. A tale onere si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.43 **convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71**.

Il comma 2-bis proroga il termine di presentazione dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 2009, della regione Abruzzo. Dispone una proroga di pochi mesi che, in considerazione del limitato arco temporale, non contrastante con la normativa europea in tema di procedure di recupero degli aiuti di stato dichiarati illegittimi. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 22 introduce modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Il comma 01 proroga al 31 dicembre 2019 l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo dell'imposta di registro prevista dall'articolo 48, comma 7, del D.L. n. 189/2016 per le istanze, i contratti e i documenti presentati fino al 31 dicembre 2018. Al riguardo considerato il carattere straordinario della disposizione e che l'esenzione in esame spetta per i soli documenti presentati in esecuzione delle ordinanze commissariali, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti negativi in quanto si tratta di rinuncia a maggior gettito.

Il comma 1 modifica l'art. 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (*Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali*).

Alla lettera a) viene eliminato il limite massimo delle unità di personale da adibire alla predetta struttura commissariale, da individuare tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il tetto delle duecentoventicinque unità in dotazione.

Alla lettera b) sono previste le modalità con le quali il Commissario straordinario provvede agli oneri economici a proprio carico.

Alla lettera c) si subordina l'attribuzione degli incrementi stipendiali già riconosciuti ai dipendenti pubblici impiegati presso gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 alla *“previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dal Commissario straordinario e dai vice commissari”* e si prevede il riconoscimento al Commissario e agli esperti di cui al comma 6 dell'articolo 50 del decreto legge 189/2016, del rimborso delle spese di viaggio vitto e alloggio secondo le disposizioni vigenti in materia e comunque nel limite massimo di 80 mila euro per gli anni 2019 e 2020 a valere sulle contabilità speciali di cui all'art. 4 comma 3 dello stesso decreto 189/2016 nell'ambito delle risorse previste a tale scopo. Trattandosi di mera specificazione dell'applicazione di norme vigenti non si rilevano effetti finanziari negativi.

Dalle citate disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 introduce delle modifiche all'art. 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (*Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile*).

Alla lettera 0a) La disposizione elimina il tetto numerico, inizialmente previsto in 700 unità, per le assunzioni di personale da parte dei comuni, fermo restando il limite finanziario già previsto dalla norma. La norma non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le assunzioni possono essere previste esclusivamente nei limiti delle risorse già disponibili, di cui all'art. 50-bis DL 189/2016, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 1 comma 990 della L. 145/2018.

Al fine di far fronte al previsto forte incremento delle attività in carico ai comuni nei prossimi anni alla lettera 0b) introduce il comma 1-ter che prevede che il Commissario Straordinario possa autorizzare, per gli anni 2019 e 2020, con proprio provvedimento, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione e i Comuni a stipulare contratti a tempo determinato fino a 200 unità complessive di personale, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo i, cc-*mmi* 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Tale necessità è dettata dalla previsione di aumento del numero di istanze di contributo negli anni 2019 e 2020 anche a seguito delle semplificazioni introdotte con il presente decreto 32/2019 nonché per far fronte

alle nuove competenze che possono essere delegate, su richiesta, ai singoli Comuni ai sensi dell'art. 23. Il Commissario provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalità e criteri per la regolamentazione della disposizione con apposite Ordinanze commissariali.

Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Alla lettera a) viene prevista la possibilità per i Comuni interessati dagli eventi sismici di stipulare contratti a tempo parziale, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate con il provvedimento del Commissario Straordinario. Nel caso di professionisti i contratti a tempo parziale possono essere stipulati previa dichiarazione di non attuale iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 al fine di prevenire fenomeni di conflitto di interesse.

Alla lettera c) viene soppresso il comma 3- *quinquies* che fissa a trecentocinquanta il numero dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa che i Comuni interessati dagli eventi sismici possono sottoscrivere ai sensi del comma 3-bis, nei limiti delle risorse assegnate con i provvedimenti del Commissario straordinario di cui al comma 3-quater ultimo periodo dello stesso articolo 50-bis.

Il comma 3 prevede che il personale in servizio alla data del 1 luglio 2018 presso i soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione e attualmente dipendenti del Comune capofila, sono assegnati in via temporanea presso l'Ufficio speciale per i Comuni del cratere (USRC) de l'Aquila. La disposizione ha natura ordinamentale, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4-bis rende definitivo l'aumento delle piante organiche dei comuni al fine di riassorbire al proprio interno il personale assunto ai sensi del comma 5 dell'art. 67-ter del decreto legge 83 del 2012. Non si rilevano effetti finanziari negativi in quanto trattasi di assunzioni già previste ed adeguatamente coperte dall'articolo 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

L'articolo 22- bis (*Estensione dei benefici della zona franca urbana ai professionisti*) modificando l'articolo 46 del D.L. n. 50 del 2017 prevede l'estensione dei benefici della Zona Franca Urbana, di cui all'articolo 46 del DL n. 50/2017 già previsti per le imprese, anche ai professionisti per gli anni 2019 e 2020. In particolare per le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici una riduzione del fatturato almeno pari al 25% per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, possono

beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
- c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
- d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Le esenzioni di cui sopra spettano anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019. L'agevolazione è in vigore fino al periodo d'imposta 2020 e prevede un limite di spesa.

Pertanto, con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, non si stimano oneri in relazione alla disposizione in esame in considerazione dell'esistenza di un limite di spesa.

L'articolo 23 introduce delle modifiche al decreto legge n. 189 del 2016 volte ad accelerare la ricostruzione pubblica nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Il comma 1 alla lettera a), modificando il comma 2 bis dell'articolo 2 del decreto legge 189 del 2016 prevede che l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici avvenga, per importi fino a 40mila euro, mediante procedura di affidamento diretto e per importi superiori a 40 mila euro e inferiori a quelli di soglia europea, mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno 10 professionisti. Si conferisce inoltre alle stazioni appaltanti la possibilità di dimezzare i tempi di gara e approvazione del progetto poiché, piuttosto che redigere e approvare progetti di livello definitivo e successivamente di livello esecutivo cantierabile, tali progetti possono venire affidati direttamente alla progettazione di livello esecutivo. direttamente alla progettazione di livello esecutivo.

Inoltre viene eliminato il criterio del prezzo più basso e si utilizza l'affidamento diretto per importi fino a 40.000 euro come dal Codice contratti pubblici. Gli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi è posto a carico delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3 del decreto legge 189 del 2016.

La lettera b) disciplina una speciale procedura semplificata per l'istruttoria delle pratiche relative agli immobili con danni lievi che viene delegata ai comuni che ne facciano richiesta, estesa anche

ai danni gravi, scheda Aedes E livello parametrico L4 (demolizione e ricostruzione o adeguamento sismico),, per i quali è prevista la demolizione e ricostruzione.

La lettera b-bis) introduce l'Art. 4-quater, che prevede la possibilità, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, di installare strutture abitative temporanee ed amovibili, per scongiurare i fenomeni di abbandono dei comuni colpiti dai suddetti eventi calamitosi. Le modalità sono demandate ad apposita normativa regionale.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche in quanto sono esclusi indennità o rimborsi da parte della PA per l'utilizzo di terreni non di proprietà e si prevede che alla successiva rimozione provvedano direttamente i soggetti beneficiari con oneri a proprio carico.

La lettera b- ter) introduce il comma 2-bis all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione è, infatti, finalizzata a garantire omogeneità ai procedimenti di concessione dei finanziamenti previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili privati di interesse culturale danneggiati o distrutti a causa degli eventi sismici, attraverso l'equiparazione degli esiti di classificazione di agibilità rilevati nei censimenti elaborati dal Ministero per i beni e le attività culturali con quelli analoghi delle schede Agibilità e Danno in emergenza sismica di rilevamento di agibilità dei fabbricati, eliminando quindi il rischio di possibili ambiguità amministrative e conseguenti ulteriori rallentamenti dell'opera di ricostruzione. La disposizione ha come obiettivo la semplificazione e quindi l'accelerazione delle procedure riguardanti gli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato da eventi calamitosi, eliminando una potenziale incoerenza ed eventuali sovrapposizioni all'atto dell'utilizzo delle schede di rilievo del danno MIBAC e Aedes.

Trattasi di una modifica riguardante l'iter procedurale inerente la documentazione richiesta per accedere ai finanziamenti pubblici, che non comporta nessuna modificazione dei requisiti e del quadro esigenziale posti a base dell'elaborazione dei piani di ricostruzione e al rilascio di contributi, e non incide sulle risorse umane e strumentali del Ministero.

La lettera c) prevede la soppressione dei commi 10 e 10 ter dell'art. 6 del decreto legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 di modo che il proprietario che alieni il proprio diritto sull'immobile entro due anni dal completamento degli interventi realizzati con i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, non incorra nella dichiarazione di decadenza dalle provvidenze.

La lettera d) prevede che l'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmetta al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

La disposizione di cui alla lettera d-bis) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Essa mira, infatti, non all'assegnazione di ulteriori risorse, ma alla sola riduzione dei tempi di ricostruzione dei più importanti edifici di culto, grazie all'ampliamento dell'ambito applicativo delle previsioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 14 del d.l. n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 in materia di ricostruzione pubblica, nel rispetto dei limiti e delle condizioni in esso previsti. L'intento della disposizione è dunque finalizzato a velocizzare la ricostruzione del tessuto sociale e culturale dei luoghi coinvolti dagli eventi sismici, grazie alla possibilità di applicare tali procedure accelerate per gli edifici già previsti nelle Ordinanze e per quelli che verranno inseriti nei prossimi piani. La disposizione non incide sulla organizzazione della struttura ministeriale preposta alla ricostruzione. Trattasi di disposizione che ha ad oggetto esclusivamente una modifica di carattere procedurale che non genera nessuna modificazione dei requisiti e del quadro esigenziale posti a base dell'elaborazione dei piani di ricostruzione.

La lettera e) introduce la possibilità di finanziare l'analisi di risposta sismica locale nell'ambito del contributo riconosciuto e precisa che per evitare gli accentramenti nell'assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, il Commissario straordinario con proprio provvedimento fissa il numero e l'importo complessivo massimo degli incarichi assumibili dagli stessi.

Lettera e-bis) nell'ottica della rimozione di ostacoli ad una celere ricostruzione, prevede l'individuazione di criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei.

Le disposizioni di cui alle lettere e) ed e-bis) hanno natura procedurale, per tale motivo con comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera «e-ter»), modificando l'art. 48 del decreto legge n.189 del 2016, differisce la ripresa dei versamenti per la sospensione dei tributi concessa a seguito degli eventi sismici dell'anno 2016 e prevede che i versamenti possano essere effettuati in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, assicurando che le prime cinque rate siano versate entro il 15 ottobre 2019. La misura riguarda i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo nonché dagli esercenti attività agricole che a legislazione vigente devono versare i tributi sospesi in unica soluzione entro il 1° giugno 2019 ovvero mediante 120 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data del 1° giugno 2019. Considerato che la disposizione in esame consente di acquisire entro il corrente anno lo stesso ammontare di rate previsto a legislazione vigente, non si ascrivono effetti finanziari dal lato delle entrate.

Al comma 1 bis si prevede l'assegnazione di un contributo complessivo di 5 milioni per l'anno 2019 a favore dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

L'articolo 23-bis (*Disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici del Centro Italia e dell'Isola di Ischia*) è finalizzato a consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2019/2020 nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, mediante la proroga delle misure di emergenza varate nel 2016. Si conferma anche per il 2019/2020 l'estensione di tale intervento anche ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017. Alla copertura dei maggiori oneri di spesa, pari ad euro 1,5 milioni per l'anno 2019 ed euro 2,25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti disponibili nel fondo speciale di parte corrente del MIUR. Tale copertura costituisce limite di spesa per l'attivazione degli ulteriori posti di organico previsti dal comma 1, ed è inferiore a quella già stanziata per il corrente anno scolastico 2018/2019, in quanto per effetto del progredire della ricostruzione degli edifici sarà possibile un minor ricorso alla sottoscrizione di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno.

Con riferimento all'articolo 24, si rileva che il decreto legge 189/2016, all'articolo 28, comma 4, prevede che i materiali derivanti da crollo parziale o totale di edifici a seguito degli eventi sismici siano trattati in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, classificandoli come rifiuti urbani non pericolosi.

Al comma 11 dello stesso articolo si stabilisce che la deroga, di cui al comma 4, non si applica nel caso sia rilevata, anche mediante ispezione visiva, la presenza di tracce di amianto, senza prevedere alcun limite.

Con la lettera a) del presente articolo si introduce una soglia oltre la quale valgono le disposizioni previste dal comma 11, utilizzando quella già prevista al punto 3.4 dell'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la presenza di amianto.

Con la lettera b) si riallinea la scadenza indicata al comma 13-ter dell'articolo 28, comma 7, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, alle scadenze indicate all'articolo 1 comma 1131 lettera h), della legge 145 del 30 dicembre 2018.

Le disposizioni in oggetto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto di natura ordinamentale.

L'articolo 25 modifica l'articolo 1, commi 997 e 998, della legge n. 145/2018 in tema di esenzione di imposte sulle insegne e di TOSAP/COSAP nei Comuni interessati dagli eventi sismici del centro Italia, di cui agli allegati al D.L. n. 189/2016. Viene in particolare limitata la durata dell'esenzione, precisando che la stessa termina il 31 dicembre 2020, e viene precisato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, si procede al rimborso per i comuni del mancato gettito.

Al riguardo, sotto il profilo delle minori entrate dei tributi comunali interessati si conferma la stima già indicata nella relazione tecnica del citato comma 997 (5 milioni di euro su base annua). Considerata la modifica introdotta dalla presente disposizione le minori entrate sono previste per le sole annualità 2019 e 2020. Rispetto a quanto scontato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge di bilancio per il 2019, si determina un onere in termini di saldo netto da finanziare di 5 milioni di euro nelle predette annualità, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 29.

L'articolo 26 introduce, al comma 1, disposizioni per la semplificazione delle procedure per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi di cui alla lettera e) del comma 2, dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.

Si rappresenta, a tal riguardo, che per il ristoro dei danni a privati ed attività produttive riguardanti gli eventi occorsi negli anni dal 2013 al 2015, sono stati stanziati, nell'anno 2016, ai sensi della procedura di cui ai commi al 422 al 428-ter della legge 28 dicembre 2015, n. 208, rispettivamente 140.309.151,59 euro e 74.141.50,07 euro, mentre per gli eventi occorsi negli anni 2016 e 2017 sono stati stanziati, nell'anno 2018, circa 72 milioni di euro per i privati e 66 milioni di euro per le imprese. Pertanto, la media annua degli stanziamenti destinati a privati ed imprese risulta essere di circa 70 milioni di euro, ed è coerente con la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali.

Comma 1, lettera b) La disposizione prevede una modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (codice della protezione civile) al fine di permettere di far fronte ai danni occorsi alle attività economiche e produttive e al patrimonio privato con le necessarie risorse finanziarie che saranno individuate con deliberazioni del Consiglio dei ministri nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice.

Al comma 2 si prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 109 del 2018, individui con propria ordinanza i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale non destinate ad altra finalità e comunque nel limite di 7 milioni di euro

Il comma 2-bis prevede una disciplina specifica per il ristoro dei danni in favore delle imprese agricole colpite da calamità per le quali trova applicazione il meccanismo di cui all'articolo 1, commi dal 422 al 428 ter, della legge 28 dicembre 2015 n. 208. La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto utilizza risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 26-bis precisa che l'esenzione IMU (anno 2019) per gli immobili inagibili a seguito del sisma 2012 riguarda anche gli immobili ubicati nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto di cui all'articolo 1, co.1, del DL 74/2012. Non si ascrivono effetti in considerazione della circostanza che la copertura è assicurata dalle risorse previste dall'articolo 1, comma 985, della legge n. 145/2018 che si ritengono sostanzialmente congrue sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dalle strutture commissariali.

L'articolo 27 prevede la spesa di euro 418.694, al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è pertanto incrementato di n.15 unità dalla data del 18 aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1,2 e 3, del decreto legge 23 maggio 2008, 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.125.

Piano di impiego delle Forze armate

Al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, il contingente di personale militare pari a 7.050 unità di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è incrementato di n.15 unità dalla data del 18 aprile e fino al 31 dicembre 2019. Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e 13€ per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;

compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario

di 12,63€ in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20% - ed IRAP – 8,5%);

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento pro capite giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;
 - alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
 - servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo pro capite giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;
 - equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo pro capite giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
 - impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
- 1) una tantum:
- indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:
 - € 1.400 circa per 15 militari impiegati dal 18 aprile al 31 dicembre 2019 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 5/7 giorni (6 giorni in media), al costo giornaliero di € 235 circa;
 - acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture, acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 45.000;
- Il totale degli oneri è riportato nella scheda che segue.

LOCALITA' MISSIONE : CASAMICCIOLA TERME E LACCO AMENO MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
15 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 18/04 al 31/12/2019 (258 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	15	29,44	13.248	113.933
Straordinario	15	16,76	3.645	43.744
TOTALE SPESE PERSONALE			16.893	157.677
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 18/04 al 31/12/2019 (258 gg.)
Vitto strutture civili	15	15,00	6.750	58.050
Alloggio strutture civili	15	35,00	15.750	135.450
equipaggiamento/vestiario	15	1,45	653	5.613
funzionamento automezzi	3	20,00	1.800	15.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			24.953	214.593
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				1.424
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				45.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				46.424
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 18/04 al 31/12/2019 (258 gg.)
ONERI DI PERSONALE			16.893	157.677
ONERI DI FUNZIONAMENTO			24.953	214.593
TOTALE ONERI			41.846	372.270
ONERI UNA TANTUM				46.424
TOTALE GENERALE			41.846	418.694

Alla copertura degli oneri si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del d.l. 109 del 2018 intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia, che presenta capienza sufficiente anche tenuto conto degli interventi programmati, dei lavori già in corso di esecuzione o di affidamento.

All'articolo 28, i commi da 1 a 4 riguardano l'istituzione del servizio di allertamento IT-ALERT. Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante che il relativo fabbisogno viene ricompreso tra i servizi offerti dagli operatori e gestori di telefonia mobile, come accade negli altri Paesi dove sono stati attivati analoghi sistemi di allertamento.

Il decreto di cui al comma 2, al fine dello snellimento delle procedure e dell'economia dei provvedimenti, potrà già disciplinare i criteri e le modalità per l'eventuale corresponsione di contributi, nazionali o comunitari, volti al potenziamento e all'innovazione delle reti dei gestori e della gestione operativa della piattaforma, posto che, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale provvedimento dovrebbe comunque essere adottato.

La disposizione interpretativa di cui al comma 5 ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica. **In particolare il comma 5 precisa, con talune deroghe, l'ambito di applicazione del comma 1044 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

L'articolo 28-bis, prevede una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 29 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 20 e 25 pari complessivamente a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,928 milioni di euro per l'anno 2020, a 89,990 milioni di euro per l'anno 2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

- a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 59,990 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.71 del 2013, rifinanziata dalla legge n. 190 del 2014;

d) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione, in termini di solo saldo netto da finanziare, delle somme iscritte nella Missione “Politiche economiche-finanziarie e di bilancio e di tutela della finanza pubblica”, Programma “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte” dello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze, nei medesimi anni.

Al comma 1-bis si provvede alla copertura finanziaria degli oneri dell’articolo 4-sexies, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività.

L’articolo 30 prevede l’entrata in vigore del presente decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché la clausola di presentazione alle Camere per la conversione in legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

71 GIU. 2019

Stefano Mattiotta

Decreto legge n. 32/2019 " Disposizioni urgenti per il rilancio dei contratti pubblici, per l'acciaiazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"													
(dati in milioni di euro)													
emendamento	Art.	Co.	descrizione	s/e	SALDO NETTO DA FINANZIARE		FABBISOGNO		INDEBITAMENTO		2021	2021	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020			
4.852 testo 2	4	7 bis	Capo II- Disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnesa interventi per la realizzazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	s	10,00		10,00				10,00		
4.852 testo 2	4	7 ter	Riduzione del Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività e della Fondazione	s	-10,00		-10,00				-10,00		
	4 ter	2;3;4;5;7	Apertura contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la sovrintendenza alla progettazione, all'affidamento ed all'esecuzione degli interventi urgenti di risanamento del grave rischio idrogeologico ed il conseguimento di standard di qualità delle acque, di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso	s	0,70	1,40	0,70	1,40	1,40	1,40	0,70	1,40	1,40
	4 ter	15 lettera a	Riduzione del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui art. 34 ter, comma 5, L.196/2009- MIT	s	-0,70	-1,40	-0,70	-1,40			-0,70	-1,40	
	4 ter	15 lettera b	Riduzione Tab A - MIUR	s		-1,40			-1,40				-1,40
4.0.853 testo 2	4	sexies	Acquisto, costruzione, adeguamento, ammodernamento delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	s	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5.33	5	1 bis	Interventi di rigenerazione delle aree urbane del comune di Pietradina	s	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
5.33	5	1 bis	Riduzione tabella B MEF	s	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
5.0.852	5	quinquies 3	Convenzioni di supporto tecnico-amministrativo in materia di programmi di spesa tra "Italia Infrastrutture s.p.a" e le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e trasporti	s	2,00	5,00	2,00	5,00	5,00	5,00	2,00	5,00	5,00
5.0.852	5	quinquies 4 lettera a	Minore riassegnazione alla spesa delle somme derivanti dall'incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione	e	0,50	2,00							
5.0.852	5	quinquies 4 lettera a	Minore riassegnazione alla spesa delle somme derivanti dall'incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione	s			-0,50	-2,00	-2,00	-2,00	-0,50	-2,00	-2,00
5.0.852	5	quinquies 4 lettera b	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica	s	-1,50	-3,00	-1,50	-3,00	-3,00	-3,00	-1,50	-3,00	-3,00

Decreto legge n. 32/2019 " Disposizioni urgenti per il rilancio dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"													
(dati in milioni di euro)													
emendamento	Art.	Co.	descrizione	s/c natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE		FABBISOGNO		INDEBITAMENTO				
					2019	2020	2019	2020	2019	2020			
	5septies	2	Fondo per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le strutture socio sanitarie e socio assistenziali per anziani e per persone con disabilità	s	k	5,00	15,00	5,00	15,00	5,00	15,00	5,00	15,00
	5septies	4	Riduzione fondo per l'edilizia sanitaria	s	k	-5,00	-15,00	-5,00	-15,00	-5,00	-15,00	-5,00	-15,00
	8	2	Fondo per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso e della città metropolitana di Catania colpiti rispettivamente dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e dall'evento sismico del 26 dicembre 2018	s	k	48,15	77,75	48,15	77,75	48,15	77,75	48,15	77,75
16.850	16	3 bis	Promozioni aventi decorrenza 1 luglio 2019 per merito comparativo al quale è ammesso il personale della Polizia di Stato che possiede l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione vigente, maturata rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre	s	c	0,50		0,50		0,50		0,50	
16.850	16	3 bis	Promozioni aventi decorrenza 1 luglio 2019 per merito comparativo al quale è ammesso il personale della Polizia di Stato che possiede l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione vigente, maturata rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre - effetti riflessi	e	t/c			0,24		0,24		0,24	
16.850	16	3 bis	Riduzione tabella A interno	s	c	-0,50		-0,50		-0,50		-0,50	
	20	1	Esclusione dal reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea- IRPEF	e	t		-0,25	-0,14	-0,25	-0,14	-0,25	-0,14	-0,14
	20	1	Esclusione dal reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea- addizionale regionale	e	t				-0,01	-0,01		-0,01	-0,01
	20	1	Esclusione dal reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea- addizionale regionale	s	c		0,01	0,01					
	20	1	Esclusione dal reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea- addizionale comunale	e	t				-0,005	-0,004		-0,005	-0,004
	20	1	Esclusione dal reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea- addizionale comunale	s	c		0,005	0,004					
	20	1	Esclusione dal reddito imponibile dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea- IRES	e	t		-0,063	-0,036	-0,063	-0,036		-0,063	-0,036
	20	1	Esenzione IML/7ASI per i fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etnea- quota Comune	e	t			-1,70	-1,70	-1,70		-1,70	-1,70

Decreto legge n. 32/2019 " Disposizioni urgenti per il rilancio dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"													
(dati in milioni di euro)													
emendamento	Art.	Co.	descrizione	s/e nature	SALDO NETTO DA FINANZIARE		FABBISOGNO		INDEBITAMENTO				
					2019	2020	2019	2020	2019	2020			
	20	1	Ristoro ai Comuni per minor gettito connesso all'esenzione IMU/TASI per i fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etna	s	c	1,70	1,70						
	20	1	Esenzione IMU/TASI per i fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Molise e dell'area Etna-quota Stato	e	t	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15		
			Capo III- Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamitello Terme e Larco Ameno dell'Ischia nel 2017										
22.900	22	1ter	Assunzione personale di tipo tecnico o amministrativo conteabile da impiegare esclusivamente nei servizi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico in centro Italia	s	c	4,15	8,30	4,15	8,30	4,15	8,30		
22.900	22	1ter	Assunzione personale di tipo tecnico o amministrativo conteabile da impiegare esclusivamente nei servizi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico in centro Italia- effetti riflessi	e	t/c			2,01	4,03	2,01	4,03		
22.900	22	1ter	Riduzione fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, MEF	s	c	-4,15	-8,30	-4,15	-8,30	-4,15	-8,30		
23.95	23	1 bis	Contributi ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti colpiti dal sisma del 2016, per interventi di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza di strade e infrastrutture comunali	s	k	5,00		5,00			5,00		
23.95	23	1 bis	Riduzione tabella B- MEF	s	k	-5,00		-5,00			-5,00		
23.0.3 testo 2	23 bis	1 lettera d	Proroga dall'anno scolastico 2018/2019 al 2019/2020 per le misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico e della continuità dei servizi scolastici a seguito degli eventi sismici del Centro Italia e dell'isola di Ischia ed estensione dei comuni interessati	s	c	1,50	2,25	1,50	2,25	1,50	2,25		
23.0.3 testo 3	24 bis	1 lettera d	Proroga dall'anno scolastico 2018/2019 al 2019/2020 per le misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico e della continuità dei servizi scolastici a seguito degli eventi sismici del Centro Italia e dell'isola di Ischia ed estensione dei comuni interessati - Effetti riflessi	e	t/c			0,73	1,09	0,73	1,09		
23.0.3 testo 2	25 bis	1 lettera e bis	Riduzione Tab A- MIUR	s	c	-1,50	-2,25	-1,50	-2,25	-1,50	-2,25		
	25	1	Modifica all'articolo 1, comma 997 della legge n. 145/2018- Compensazione finanziaria per i Comuni Interessati dagli eventi sismici del Centro Italia delle minori entrate dovute a esenzione imposta comunale sulle insegne TOSAP/COSAP	s	c	5,00	5,00						

Decreto legge n. 32/2019 " Disposizioni urgenti per il rilancio dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"														
(dati in milioni di euro)														
emendamento	Art.	Co.	descrizione	s/e natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO			
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
	25	1	Modifica all'articolo 1, comma 997 della legge n. 145/2018- Maggiori entrate derivanti dalla riduzione del termine al 31 dicembre 2020 della esenzione dell'imposta comunale sulle insegne TOSAP/COSAP	e t						5,00				5,00
	25	1	Modifica all'articolo 1, comma 997 della legge n. 145/2018- Maggiori spese per i comuni derivanti dalla riduzione al 31/12/2020 del termine della esenzione dell'imposta comunale sulle insegne TOSAP/COSAP	s c						5,00				5,00
	29	1 lettera a)	Riduzione tabella B MEF	s k	-5,00	-30,00	-30,00	-5,00	-30,00	-30,00	-30,00	-5,00	-30,00	-30,00
	29	1 lettera b)	Riduzione Fondo riaccertamento residui passivi di parte corrente MEF	s c	-15,00	-15,00	-59,99	-15,00	-15,00	-59,99	-15,00	-15,00	-15,00	-59,99
	29	1 lettera c)	Riduzione autorizzazione di spesa Regione Abruzzo-sisma 2009-interventi ricostruzione privata	s k	-30,00	-34,93		-30,00	-34,93		-30,00	-34,93		
	29	1 lettera d)	Riduzione delle somme iscritte nella missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", Programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte"-MEF	s c	-5,00	-5,00								
4.0.853 testo 2	29	1 bis	Riduzione del Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività e della Fondazione	s k	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
			TOTALE ENTRATE	e	0,35	1,54	1,82	1,13	2,94	4,81	1,13	2,94	4,81	
			TOTALE SPESE	s	0,35	1,54	1,82	-1,85	-2,18	4,81	-1,85	-2,18	4,81	
			SALDO		0,00	0,00	0,00	2,98	5,12	0,00	2,98	5,12	0,00	